

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 39/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente, Pi. Ar. Sf., esercente l'attività di medico di base, ha tempestivamente impugnato il silenzio - rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Pavia ordine all'istanza di rimborso IRAP di euro 4.879,00 oltre interessi per l'anno 2006 adducendo a sostegno del diritto al rimborso, diversi profili di legittimità correlati all'assenza nella propria attività professionale dei presupposti dell'obbligo di versamento IRAP previsti dall'art. 2 D.Lgs. 446/97. Nello specifico il ricorrente ha sostenuto di, esercitare la propria attività di medico di base convenzionato con il servizio SSN con solo apporto del proprio lavoro personale, senza ricorrere ad alcuna organizzazione ed avvalendosi di limitati beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività stessa.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo, di contro, l'esistenza nel caso di specie dei requisiti per l'assoggettabilità all'IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia con sentenza dell'11.12.2010 respingeva il ricorso e, attesa la natura della lite, compensava le spese di lite. Avverso detta sentenza presentava appello il contribuente Pi. Ar. Sf. sostenendo la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'IRAP difettando il requisito della autonoma organizzazione, presupposto necessario. Concludeva per la riforma integrale della sentenza con condanna dell'appellata al pagamento delle spese.

La trattazione della causa all'udienza del 4.4.2012 avveniva in camera di consiglio.

L'appello risulta infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio si ritiene come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata l'esistenza di una autonoma organizzazione desumibile da indici precisi e concordanti quali l'utilizzo di un'unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio, nel quale sono stati inseriti mobili ed arredi necessari per lo svolgimento della propria attività, l'elevato ammontare dei costi sostenuti, il valore dei beni strumentali e degli interessi passivi corrisposti. Detta organizzazione che assume caratteristiche di autonomia rispetto all'attività del professionista non si risolve nella "struttura organizzata minima" necessariamente individuata dalla disposizione normativa che regola lo svolgimento dell'attività del medico di base in convenzione ASL. A conferma di ciò è sufficiente leggere la normativa alla quale si rimanda.

Sotto il profilo giuridico, il Collegio osserva che la Corte Costituzionale, con la "nota" sentenza nell'affermare la costituzionalità della norma istitutiva dell'imposta con riferimento ai profili sollevati in quella sede, non ha fatto che riaffermare la necessità che l'imposta venga applicata solo in presenza del presupposto, ipotizzando, appunto, per ciò che riguarda gli esercenti arti e professioni, la possibilità di carenza del requisito dell'attività autonomamente organizzata.

Il giudice deve invece indagare se nel caso sottoposto al suo esame (escludendo perciò categorizzazioni assolute) sussista o meno quella attività autonomamente organizzata che la legge identifica come presupposto oggettivo.

Ad avviso del collegio vi è attività autonomamente organizzata quando la produzione del valore aggiunto, che costituisce la base imponibile del tributo, avviene attraverso l'impiego di risorse (umane e materiali) formanti un organismo altrettanto necessario alla produzione del valore quanto lo è l'attività personale, accompagnata, nel caso di professioni protette, dalla qualifica professionale del soggetto passivo. L'apporto di attività del soggetto passivo, perciò, non tanto esclude, per la sua necessità, l'applicazione del

tributo, ma, perché vi sia integrazione del presupposto impositivo, è necessario che l'organizzazione abbia acquisito nella situazione concreta - con riferimento alla produzione del valore - rilievo di necessità. L'alternativa, dunque, non è tra assenza e presenza assoluta di elementi organizzativi (ciò che condurrebbe all'applicazione del tributo anche in presenza di elementi minimi) ma tra organizzazione autonomamente produttiva del valore (anche se necessariamente diretta da un professionista) ed organizzazione incapace di produrre autonomamente valore. Nel caso di specie, per le caratteristiche fattuali sopra esposte, vi è dunque attività autonomamente organizzata nel senso indicato dalla norma istitutiva del tributo.

L'incertezza giurisprudenziale ancora esistente giustifica, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, respinge l'appello proposto dal contribuente Pi. Ar. Sf. con conferma della sentenza impugnata. Spese di lite compensate.